

Forfetari quadro RS: costi senza obbligo di fattura, ma servono prove

SINTESI OPERATIVA

Nel regime forfetario le spese effettive non riducono il reddito, calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, ma la documentazione dei costi non è irrilevante. La fattura passiva può servire per compilare il quadro RS, dimostrare la coerenza dell'attività e ricostruire gli acquisti, soprattutto quando il fornitore estero trasferisce sul committente gli obblighi IVA. Perciò professionisti, autonomi e ditte individuali devono distinguere tra assenza di deduzione, obbligo documentale e fattura necessaria, conservando prove e calcoli.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nel regime forfetario il reddito non nasce dalla differenza tra ricavi e costi. Si applica un coefficiente di redditività e, per questo, le spese effettive restano fuori dal calcolo dell'imposta. Da qui nasce un equivoco abbastanza frequente: se il costo non si deduce, allora la fattura non serve. Non è proprio così. La fattura passiva non è sempre obbligatoria, ma spesso diventa necessaria per compilare correttamente il quadro RS, sostenere la coerenza dell'attività e gestire gli acquisti esteri con IVA dovuta dal committente.

LA DOMANDA CORRETTA NON È SOLO FISCALE

Il punto non è chiedersi, in modo secco, se il contribuente forfetario sia obbligato a farsi fatturare ogni costo. La risposta, guardata solo dal lato della determinazione del reddito, tende al no. Il regime previsto dalla Legge n. 190/2014 lavora in modo forfetario, appunto. Non pretende una contabilità dei costi ai fini della deduzione analitica.

La domanda più utile, però, è un'altra: quel documento potrà servire domani? In molti casi sì. Serve per dare sostanza all'acquisto. Serve per dimostrare che un bene è stato comprato per l'attività. Serve per compilare i dati informativi richiesti nel modello Redditi. Serve, anche, quando il fornitore è estero e l'operazione richiede integrazione o autofattura.

Chi guarda soltanto all'imposta sostitutiva rischia di perdersi il pezzo operativo. E nella prassi è proprio lì che nascono gli errori. Non nel calcolo del reddito, ma nella documentazione che manca quando l'Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti.

COME SI DETERMINA IL REDDITO NEL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, quando rispettano i requisiti di accesso e non ricadono nelle cause di esclusione previste dalla normativa. La disciplina di base si trova nell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il meccanismo è noto, ma conviene riprenderlo. Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell'attività. I costi sostenuti non vengono sottratti uno per uno. L'unica grande eccezione pratica riguarda i contributi previdenziali obbligatori, deducibili secondo le regole proprie del regime.

Da qui deriva la prima conseguenza: l'assenza di fatture passive non comporta, da sola, una violazione del regime forfetario. Un consulente che lavora da casa, usa strumenti già acquistati in passato e sostiene pochissime spese può avere costi documentati molto bassi. Anche pari a zero, in casi particolari. Non esiste una norma che imponga di acquistare beni o servizi solo per rendere più credibile la dichiarazione.

Detto questo, un'attività economica senza alcun costo per più periodi d'imposta può apparire poco coerente. Non sempre, certo. Ma può diventare un segnale. Un indicatore da incrociare con ricavi, settore, luogo di svolgimento, beni utilizzati, pagamenti tracciati, fatture elettroniche ricevute e dati disponibili nelle banche dati fiscali.

FORFETARI QUADRO RS: PERCHÉ I COSTI CONTANO ANCORA

La vera frizione nasce nel quadro RS del modello Redditi PF. Il contribuente forfetario non deduce i costi in modo analitico, ma deve comunque fornire alcuni elementi informativi relativi all'attività svolta. La base è l'art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014.

Nel modello Redditi PF, gli imprenditori in regime forfetario sono chiamati a valorizzare i righe da RS375 a RS378. In questi spazi confluiscono informazioni su mezzi di trasporto, acquisti di merci, costi per godimento di beni di terzi e spese per carburante. Per gli esercenti attività di lavoro autonomo, il riferimento operativo è il rigo RS381, dedicato ai consumi.

Questi importi non cambiano l'imposta sostitutiva. Non abbassano il reddito. Però alimentano l'analisi del rischio. L'Agenzia delle Entrate li utilizza come dati di contesto, insieme alle altre informazioni già disponibili. Quindi non sono numeri ornamentali. Sono dati dichiarativi.

Il nodo pratico è questo: il costo non viene dedotto, ma la sua indicazione nel quadro RS deve poggiare su un minimo di documentazione attendibile. In caso contrario, il professionista si trova a compilare un rigo sulla base di memoria, estratti conto incompleti o scontrini generici. Una base debole, soprattutto quando gli importi diventano rilevanti.

IL RIGO FANTASMA RS382 E L'ASSENZA DI DATI

Nella compilazione telematica compare anche un elemento che spesso disorienta: il rigo RS382, indicato come campo destinato a segnalare l'assenza di dati da indicare nei prospetti. Non è un rigo che il contribuente trova nel modello ufficiale stampato con la stessa evidenza dei righe ordinari. È, piuttosto, un campo di gestione telematica.

Il suo ruolo è semplice: comunicare che non vi sono dati da riportare nella sezione informativa. Se il contribuente non ha davvero costi rilevanti, la segnalazione evita che il prospetto appaia semplicemente dimenticato. Ma va usata con prudenza. Un conto è non avere dati. Altro conto è non averli raccolti.

La differenza è sottile, ma decisiva. Il primo caso può essere fisiologico. Il secondo è una criticità organizzativa dello studio o del contribuente.

QUANDO LA FATTURA PASSIVA DIVENTA PRUDENTE

Non tutti i documenti hanno lo stesso peso. Per una piccola spesa occasionale può bastare un documento commerciale, purché leggibile e coerente. Per un bene strumentale, un servizio ricorrente, un acquisto di merci o una spesa collegata all'attività, la fattura resta la scelta più pulita.

La ragione non è la deduzione fiscale. È la prova. Una fattura intestata alla partita IVA consente di collegare il costo al contribuente e alla sua attività. Chiarisce il fornitore, la data, l'oggetto dell'acquisto, l'importo e l'eventuale trattamento IVA. Tutti elementi che uno scontrino generico non sempre contiene.

Si consideri un artigiano in regime forfetario che compra utensili, materiali e piccoli ricambi durante l'anno. Nessuno di quei costi verrà sottratto dai ricavi. Però quegli acquisti raccontano come l'attività viene svolta. Se mancano del tutto, oppure se sono documentati in modo casuale, il quadro RS rischia di diventare un adempimento compilato a sensazione.

Lo stesso vale per un professionista che acquista un computer, un monitor, un software o un servizio cloud. La fattura non genera detrazione IVA, ma prova la destinazione professionale del bene o del servizio. E può servire anche per garanzie, contestazioni contrattuali, assicurazioni, finanziamenti, rendicontazioni o verifiche successive.

ACQUISTI ESTERI: QUI LA FATTURA SERVE DAVVERO

Il discorso cambia quando il forfetario riceve beni o servizi da fornitori esteri. Qui non basta ragionare sul fatto che il costo non si deduce. Il contribuente rimane un soggetto passivo IVA e, in alcune operazioni passive, diventa debitore dell'imposta.



Il caso più frequente è il servizio generico ricevuto da un fornitore UE. Un professionista forfetario che paga una piattaforma digitale, un software, una consulenza online o un servizio pubblicitario da un soggetto stabilito in un altro Stato membro deve verificare il trattamento IVA. In presenza dei presupposti, deve integrare la fattura o emettere autofattura e versare l'IVA, senza diritto alla detrazione.

Per gli acquisti intracomunitari di beni esiste anche la soglia di € 10.000, con regole diverse sotto e sopra tale limite. Per i servizi, invece, la logica è più rigida: il forfetario deve prestare attenzione già dal primo acquisto, perché non opera una soglia minima analoga.

Questo è il punto che spesso viene sottovalutato. Comprare come se si fosse un consumatore finale, quando in realtà il servizio serve all'attività, può generare un problema doppio: documento sbagliato e IVA non gestita. Il risparmio apparente si trasforma in lavoro correttivo.

IL PREZZO RETAIL PUÒ NASCONDERE UN PROBLEMA

Il tema nasce anche da una prassi abbastanza diffusa. Alcuni fornitori propongono prezzi diversi tra clientela privata e clientela business. Il contribuente forfetario, non potendo dedurre il costo né detrarre l'IVA, può essere tentato di acquistare come privato. Costa meno, almeno subito.

Il ragionamento, però, va maneggiato con attenzione. Se il bene o il servizio viene usato nell'attività, la documentazione dovrebbe riflettere quella realtà. Non per formalismo. Per coerenza. Un acquisto privato può creare incertezza sulla garanzia, sul contratto, sulla corretta qualificazione del rapporto e, quando c'è un fornitore estero, anche sugli obblighi IVA.

Un esempio banale: un grafico forfetario compra un abbonamento annuale a una suite professionale da una società estera. Se inserisce i dati personali e paga come consumatore, forse ottiene un processo più rapido. Ma se quel software serve per produrre ricavi professionali, lo scenario fiscale non è più quello del consumo privato. Serve una verifica, e spesso serve una fattura corretta.

ESEMPI PRATICI DA LEGGERE SENZA AUTOMATISMI

SITUAZIONE	COMPORTAMENTO PRUDENTE
Consulente forfetario che acquista un software da un fornitore irlandese.	Richiedere fattura con partita IVA, verificare il reverse charge, emettere integrazione o autofattura se dovuta e versare l'IVA senza detrazione.
Artigiano forfetario che compra materiali e piccoli ricambi in ferramenta.	Preferire fattura o documento commerciale dettagliato. Gli importi possono rilevare nel quadro RS, in particolare per merci e materiali.
Professionista che sostiene poche spese e lavora da casa con strumenti già posseduti.	Non inventare costi. Se l'assenza di dati è reale, va gestita correttamente in dichiarazione e spiegata con coerenza se necessario.
Imprenditore forfetario che noleggia un bene necessario all'attività.	Conservare contratto, fatture e pagamenti. Il costo può essere informativo nel quadro RS e utile a dimostrare l'organizzazione dell'attività.

COME RACCOGLIERE I DOCUMENTI DURANTE L'ANNO

Il problema non si risolve a giugno, quando il dichiarativo è già aperto e il contribuente prova a ricostruire dodici mesi di spese. Si risolve prima, con una piccola procedura interna. Non serve trasformare il forfetario in una contabilità ordinaria. Serve solo evitare il vuoto documentale.

Una gestione minima dovrebbe prevedere alcune regole stabili:

- ◆ richiedere fattura per beni strumentali, servizi ricorrenti, noleggi, utenze, software, consulenze e acquisti collegati in modo evidente all'attività;
- ◆ conservare documenti commerciali e ricevute quando la fattura non è necessaria, purché il documento sia leggibile e riconducibile alla spesa;
- ◆ distinguere le spese personali da quelle effettivamente riferibili all'attività, senza forzature;



- ♦ monitorare gli acquisti da fornitori UE ed extra UE, perché possono generare obblighi IVA anche nel regime forfetario;
- ♦ preparare una scheda annuale per i dati del quadro RS, senza aspettare la dichiarazione.

Questa impostazione riduce il rischio di errori banali. E soprattutto evita una falsa sicurezza: quella di pensare che, siccome il costo non si deduce, nessuno lo guarderà mai.

LA REGOLA PRATICA PER LO STUDIO

Per lo studio professionale la soluzione più solida non è chiedere fattura sempre e comunque. Sarebbe eccessivo, e in alcuni casi anche poco realistico. La soluzione è costruire una soglia di attenzione.

Quando la spesa è rilevante, ricorrente, collegata al processo produttivo o riferita a un fornitore estero, la fattura dovrebbe essere richiesta. Quando la spesa è minima e occasionale, può bastare altra documentazione. Quando non ci sono costi, il dato non va riempito per abitudine. Va lasciato coerente con la realtà, usando gli strumenti dichiarativi previsti.

Il forfetario non deve dimostrare i costi per abbattere il reddito. Deve però essere in grado di raccontare la propria attività con documenti credibili. È una differenza che sembra sottile, ma nella gestione dei controlli pesa molto.

IL PUNTO CHE MOLTI SOTTOVALUTANO

L'errore più frequente è confondere semplificazione con assenza di tracciabilità. Il regime forfetario semplifica il calcolo dell'imposta. Non cancella gli obblighi informativi. Non cancella gli obblighi IVA nelle operazioni passive estere. Non cancella il bisogno di conservare prove quando un acquisto è realmente legato all'attività.

Per questo la risposta più corretta non è: il forfetario deve sempre farsi fare fattura. Sarebbe troppo rigida. Ma non è nemmeno: il forfetario può ignorare i documenti dei costi. Sarebbe superficiale.

La risposta operativa è più concreta. La fattura passiva non serve a dedurre il costo, ma serve spesso a proteggere il contribuente. E, in alcune operazioni, serve proprio per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (08/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO